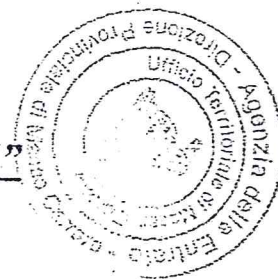


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CONSULTORIO - LA FAMIGLIA - APS"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "CONSULTORIO - LA FAMIGLIA - APS", Associazione di Promozione Sociale di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Massa, località Quercioli in via XXIV maggio. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Massa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Massa Carrara
4. L'Associazione, qualora ne ravvisasse la necessità, potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.¹

Art.3 - Caratteristiche dell'Associazione

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. I principi fondamentali su cui si basa l'attività della associazione sono quelli richiamati dalla Carta dell'UCIPEM. In particolare:
 - a) Ispirazione cristiana: Il Consultorio è di ispirazione cristiana in quanto fa proprio l'umanesimo cristiano che si esprime nel rispetto della persona, della situazione che vive, dei valori in cui crede, del primato della sua coscienza, dell'apertura allo spirituale e al Trascendente, del valore assoluto della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Comprende, inoltre, la sessualità come dimensione esistenziale fondamentale per la crescita individuale e relazionale che si realizza nella capacità di amare in modo adulto e responsabile.
 - b) Laicità: Il consultorio è aperto a tutti, indipendentemente dal credo religioso, dalle etnie e dalle convinzioni personali. Aiuta a promuovere e a sviluppare tutte le dimensioni della persona in totale autonomia da direttive ed obblighi di natura confessionale.

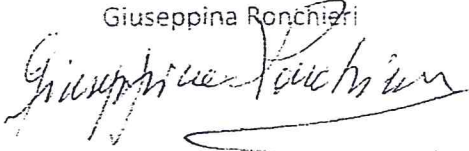
RONCHIERI EDMONDO

3 REVISORI DEI CONTI
MANFREDI ROSALBA
MUTTI RITA
PERFETTI MONICA

L'Assemblea termina i lavori alle ore 20,30

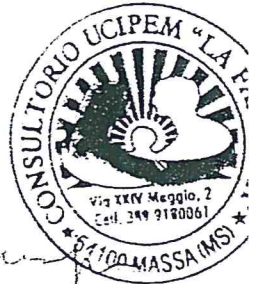
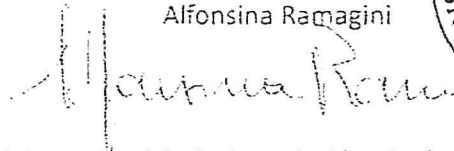
LA SEGRETARIA

Giuseppina Ronchieri



LA PRESIDENTE

Alfonsina Ramagini



Ramagini, Don Mario Amadi, Fausto Vannucci per delega, Patrizia Carignani, Dino Eschini, Giuliano Ronchieri, Giuseppina Ronchieri, Isa Bonuccelli, Bacci Rodolfo, Barberi Maria Adele, Bertonielli Lorella, Bonuccelli Isa, Delia Pina Lidia, Dell'Amico Giuseppa per delega, Mutti Anna Rita, Pampaloni Giovanna, Panichi Suor Erminia, Perfetti Monica, Ronchieri Edmondo per delega, Terzoni Maurizio, Manfredi Rosalba per delega, Benedetti Ernesto, Berti Fabio per delega, Bertilorenzi Katia, Don Massimo. Totale n. 25 votanti (20 + 5 deleghe).

Si allega al presente verbale l'ordine del giorno e la convocazione all'Assemblea straordinaria dei Soci.

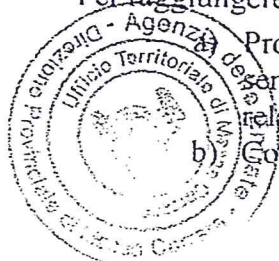
AGENZIA DELLE ENTRATE
Riscossione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Riscossione di Massa Carrara
- 5 NOV. 2020
ATTO SCETTINIS
RILEVATO IL 3 AL N. 1625
SUL QUALE NON SONO ESATTI
EURO € 222,6
L'addetto al servizio (*)
Crescenzo PASILE
(*) Nome e Cognome e Qualifica Provinciale

Art.4 Finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale svolgendo la propria attività di sostegno alla persona, alla coppia e al nucleo familiare attraverso servizi psico-socio-sanitari integrati.
2. L'Associazione è costituita da un insieme organico di persone con competenze, e funzioni strettamente connesse ai servizi erogati a chi ha bisogno: le esigenze delle persone costituiscono il punto di riferimento fondamentale e primario per ogni operatore tenendo segreto professionale.
3. Si struttura in due bracci operativi:
 - a) Il Consultorio "La Famiglia". Gli ambiti principali del servizio consultoriale sono affetti, le emozioni, e le relazioni familiari; in particolare si propone di promuovere nel territorio, in collaborazione con altri operatori o enti interessati, una Scuola per consulenti familiari per preparare professionisti che, mediante l'ascolto e l'accoglienza, sappiano rispondere ai bisogni dei singoli, delle coppie e delle famiglie.
Agisce nello spirito del volontariato caratterizzato dalla competenza professionale e degli operatori, acquisita e aggiornata attraverso corsi e tirocini specifici e la supervisione personale e di équipe.
Opera al di fuori di qualsiasi dipendenza confessionale, nel rispetto delle persone e delle loro convinzioni. E' associata all'U.C.I.P.E.M: Unione consultori italiani prematrimoniali.
 - b) Il Centro Internazionale di Studi e di Ricerche "La Famiglia". Ha lo scopo di promuovere studi e ricerche in campo psico-socio-antropologico e didattico, attraverso studi, ricerche, incontri, dibattiti, convegni, congressi e seminari e trasferisce le conoscenze acquisite promuovendo altresì corsi di formazione, seminari applicativi, laboratori psico-pedagogici, incontri culturali divulgativi, seminari sulle problematiche familiari relative alla formazione e all'educazione, fornendo anche tutti i mezzi di comunicazione possibili per la divulgazione e la conoscenza all'esterno di queste azioni.
4. Sono previste al suo interno le seguenti figure professionali: consulenti familiari, psicologi, pedagogisti, pediatri, consulenti legali, medici di base, ginecologi, assistenti sociali, psichiatri, antropologi, consulenti etici, insegnanti abilitati alla pratica del metodo Billin all'accompagnamento della coppia all'evento della nascita, counselor sistemico-relazionale.

Art.5 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione svolge le seguenti attività:



- a) Promuove studi e ricerche sulla persona, sulla coppia e sulla famiglia e cura la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi familiari e le soluzioni più rilevanti;
- b) Collabora con le persone e gli Enti che operano nella società per la promozione umana.

- c) Promuove interventi e servizi sociosanitari e socioeducativi senza finalità di lucro, atti a garantire la qualità della vita, pari opportunità nonché la prevenzione e il trattamento di condizioni di disagio individuale e familiare.

In modo particolare, mediante espresso richiamo all'art 5 comma 1 del Codice:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- d) promuove raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Le cariche associative sono elettive e aperte a tutti gli associati senza alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Sono *soci fondatori* tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione ed hanno contribuito al fondo di dotazione iniziale essi sono **richiamati nell'Atto costitutivo**.



Sono *soci ordinari* coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ottengono di iscriversi su delibera insindacabile del Consiglio direttivo, versano la quota annuale e si impongono a dare la propria collaborazione alle iniziative dell'Associazione.

Sono *soci sostenitori* coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, versando la quota annuale, ne contribuiscono allo sviluppo e potenziamento.

Sono *soci onorari* coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione per meriti particolari, vengono ammessi con delibera del Comitato direttivo.

La quota annua, che dà diritto al riconoscimento della qualifica di socio fondatore, sostenitore, verrà stabilita dall'Assemblea dei soci. Tutti gli aderenti hanno gli stessi diritti. In particolare hanno il diritto a partecipare alla vita associativa; alle assemblee; a votare e a essere votati, direttamente o per delega; a svolgere il servizio concordato.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per adesione al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e comporta l'iscrizione nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probi Viri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Collegio deciderà in modo inappellabile entro i 30 (trenta) giorni successivi.

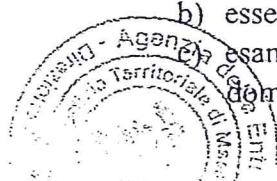
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere convalidate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore e risponde nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro



massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata e svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione di detta Assemblea l'associato, interessato dal provvedimento di esclusione, si intende sospeso.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. I volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

Organi sociali



Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo;
 - d) l'organo di revisione;
 - e) Collegio dei Probi Viri
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati e fondatori in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata contenente l'indicazione del delegante e del delegato.. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi, in casi particolari, anche mediante videoconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione,
- g) approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;



- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associatiⁱⁱ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede sempre a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, e nei casi di votazioni riguardanti le persone e qualora ne sia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

2. Non può essere eletto Consigliere l'Associato non in regola con il versamento della quota associativa, nominato decade dalla carica così come l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato

ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria ogni tre mesi e, in via straordinaria, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione avviene mediante avviso scritto, da far pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

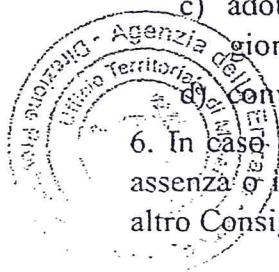
- a) redigere il bilancio economico finanziario di esercizio e di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) proporre la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario dell'Associazione si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza il diritto di voto, il Consulente ecclesiastico, che ha il compito dell'animazione spirituale dell'Associazione e delle relazioni tra il Consiglio Direttivo e la Diocesi. Detto Consulente viene scelto dall'Ordinario della Diocesi su una lista di nomi proposta dall'Assemblea.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo con voto palese o segreto su richiesta di un consigliere.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.



Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale verrà trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo vengano a mancare prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:



- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, a cui è presentata la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante per l'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, da trascriversi nell'apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione cessa di essere in carica, l'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 - Collegio dei probiviri.



Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica senza formalità di procedure. Decide inoltre sull'opposizione al rigetto di un nuovo socio e sull'opposizione all'espulsione del socio dall'associazione. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile. Le sentenze del Collegio dei Probiviri sono verbalizzate e conservate presso la sede sociale dell'associazione e i soci potranno prenderne visione in qualunque momento.

Titolo V

I libri sociali

Art. 28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione detiene le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) I libri contabili.
2. L'Associazione detiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione detiene inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione detiene infine il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;



- b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio d'esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 33: Il regolamento interno.



L'attività interna ed esterna del Consultorio è disciplinata da Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art.34 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.35 Il Regolamento interno

L'attività interna ed esterna del Consultorio è disciplinata da Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.

CONSULTORIO UCIPEM

"La Famiglia"

Cell. 389 9180061 - Via XXIV Maggio, 2

54100 MASSA (MS)

Cod. Fisc. 01284570452

Flavia Ramari

